

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
Via Accademia delle Scienze, n. 6 – 10123 Torino
Tel. 011/5617776 - Fax n. 011/5623157
Indirizzo e-mail: fne.torino@pec.museoegizio.it
Indirizzo internet: www.museoegizio.it

Procedura aperta per l'affidamento a *forfait* del servizio di “pulizia e igiene ambientale degli immobili della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino”.
CPV 90910000-9 , CIG 9916831BD1

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Sommario

1.	<i>DEFINIZIONI</i>	3
2.	<i>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA</i>	3
3.	<i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</i>	4
4.	<i>RECESSO</i>	5
5.	<i>REFERENTE DELL'ESECUZIONE</i>	5
6.	<i>DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI</i>	6
7.	<i>ONERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</i>	6
8.	<i>OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO</i>	7
9.	<i>ONERI DELL'APPALTATORE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO</i>	8
10.	<i>LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE</i>	8
11.	<i>MACCHINARI ATTREZZATURE, PRODOTTI</i>	9
12.	<i>TUTELE DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE. CLAUSOLA SOCIALE.</i>	9
13.	<i>TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA</i>	11
14.	<i>PAGAMENTI E FATTURAZIONE</i>	11
15.	<i>REVISIONE DEI PREZZI</i>	12
16.	<i>RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI E ONERI ASSICURATIVI</i>	13
17.	<i>GARANZIA DEFINITIVA</i>	14
18.	<i>SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</i>	14
19.	<i>PENALI</i>	16
20.	<i>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	17
21.	<i>CONTROVERSIE</i>	18
22.	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	18

1. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato:

- **Fondazione:** indica la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, con sede a Torino via Accademia delle Scienze n. 6;
- **Museo:** indica il Museo delle Antichità Egizie di Torino, inteso sia come sede espositiva della collezione esposta al pubblico in via Accademia delle Scienze n. 6, sia come collezione di reperti dell'antico Egitto e dei relativi spazi;
- **Appaltatore:** indica il soggetto, singolo o associato o consorziato, risultato aggiudicatario definitivo della procedura di affidamento CIG 9916831BD1;
- **Capitolato:** indica il presente capitolato speciale di appalto;
- **Contratto:** indica il contratto di appalto stipulato tra la Fondazione e l'Appaltatore;
- **Direttore dell'Esecuzione:** colui che, secondo quanto previsto dal D.M. n. 49/2018, nonché dal d.lgs. n. 50/2016, sovrintenderà, anche tramite i propri collaboratori, all'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato;
- **Responsabile del procedimento:** indica il Responsabile della procedura di affidamento con compiti di vigilanza sull'esecuzione del contratto;
- **Referente:** indica la persona indicata dall'Appaltatore quale responsabile dell'esecuzione e dei rapporti con la Fondazione;
- **Codice dei Contratti pubblici:** indica il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- **T.U.S.L.:** indica il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
- **Servizio:** indica il servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili della Fondazione;
- **CAM:** requisiti **ambientali** definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo **ambientale** lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

- 2.1. Il presente Capitolato contiene la descrizione delle prestazioni e la specificazione delle prescrizioni tecniche, amministrative, economiche per l'esecuzione del Servizio da effettuarsi presso la sede della Fondazione in Via Accademia delle Scienze n. 6 – Torino.
- 2.2. L'attività oggetto di appalto riguarda il servizio di pulizia di tutti i locali, infissi e suppellettili presenti e utilizzati dalla Fondazione oltre alla fornitura di tutti i detersivi, materiali e strumenti necessari allo svolgimento delle attività, come meglio specificato all'art. 6. Il Servizio viene svolto nei locali che ospitano la collezione permanente del Museo, negli uffici della Fondazione e nel perimetro immediatamente fuori la sede museale, compresa la rifunzionalizzazione di alcuni spazi del complesso museale la cui realizzazione è prevista entro il primo semestre 2025. Il servizio potrà essere inoltre richiesto in caso di eventi e/o mostre temporanee, negli ulteriori locali del Museo destinati a tali eventi e mostre, come meglio evidenziato negli allegati al presente Capitolato.

- 2.3. Tutte le prestazioni indicate, comprensive di ogni attrezzatura e materiale occorrente per la perfetta esecuzione del Servizio, sono da considerarsi pienamente ed integralmente remunerate con il corrispettivo dell'appalto. Si considera altresì parte integrante del Servizio, la fornitura di tutti i materiali di consumo (carta igienica, sapone, deodoranti e asciugamani) e il relativo posizionamento, che dovrà avvenire quotidianamente.
- 2.4. A fronte dell'esecuzione del Servizio, la Fondazione corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'offerta economica. L'importo complessivo a base di gara è pari a € 3.000.000,00 IVA esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 25.000,00, IVA esclusa.
- 2.5. Il canone mensile è composto da una parte fissa, destinata alla copertura dei servizi di pulizia ordinaria e ai materiali di consumo, e da una parte "variabile" per eventuali servizi extra.
- 2.6. Tale corrispettivo si intende remunerativo del servizio di pulizia e la fornitura dei materiali di consumo utilizzati nei locali del Museo che ospitano la collezione permanente, negli uffici della Fondazione, oltreché in tutti gli altri locali del Museo, tra cui biblioteca, area caffetteria, locali tecnici, magazzini e aree in cui si svolgono gli eventi e le mostre temporanee.
- 2.7. Il Contratto avrà durata pari a 36 mesi dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza del Contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi.
- 2.8. La richiesta di rinnovo del contratto avverrà mediante comunicazione da inviarsi all'Appaltatore, a mezzo pec, entro un mese prima del termine fissato per la scadenza dei 36 mesi.
- 2.9. Nessun diritto, indennizzo, risarcimento o compenso ad alcun titolo o ragione spetta all'Appaltatore nel caso di mancato esercizio o di mancato esercizio integrale dell'opzione.
- 2.10. La Fondazione si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, di avvalersi dell'opzione di proroga tecnica, non superiore a sei mesi, per lo svolgimento delle operazioni di gara relative al nuovo affidamento del servizio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni oggetto di proroga agli stessi patti, condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto.

3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 3.1. La Fondazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 19, potrà risolvere il contratto nel caso in cui le obbligazioni previste nel presente Capitolato, nonché dalla documentazione di gara in generale e dal successivo Contratto, non siano adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare, la Fondazione assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi d'urgenza, entro cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Fondazione può risolvere il contratto.
- 3.2. Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Fondazione comunica mediante PEC all'Appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Fondazione può proporre la risoluzione del contratto. A titolo esemplificativo, configurano grave inadempimento:
 - a) la mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
 - b) le violazioni in materia di sicurezza;
 - c) le violazioni degli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi;
 - d) ingiustificate interruzioni del Servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità;
 - e) gravi inadempimenti rispetto alla dotazione di mezzi, personale e dei materiali di consumo.
- 3.3. La Fondazione può, altresì, disporre la risoluzione del contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.
- 3.4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- c) applicazione di penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - d) cessione totale o parziale del contratto;
 - e) subappalto non autorizzato;
 - f) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione dei Servizi di cui all'art. 8 del presente Capitolato: si intendono ripetute le violazioni reiterate dopo n. 2 lettere di richiamo scritto da parte della Fondazione;
 - g) violazione degli obblighi correlati alla clausola sociale di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
 - h) mancata costituzione o mantenimento per tutta la durata dell'Appalto delle polizze di assicurazione di cui all'art. 16 del presente Capitolato;
 - i) mancata costituzione o mantenimento per tutta la durata dell'appalto delle garanzie di cui all'art. 17 nei termini di cui presente Capitolato.
- 3.5.** Al ricorrere di una delle circostanze di cui al precedente comma 3.4., la Fondazione comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione, compresi quelli relativi alle spese necessarie per addivenire alla stipulazione di nuovo contratto.
- 3.6.** La risoluzione del contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto della Fondazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del lavoro effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
- 3.7.** In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi dalla Fondazione all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Fondazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.
- 3.8.** Nelle ipotesi di risoluzione nonché in quelle ulteriori di cui all'art. 110 del Codice, che si richiama integralmente, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti partecipanti alla presente procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del Servizio di cui al presente appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

4. RECESSO

- 4.1.** La Fondazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione.
- 4.2.** In tal caso, all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del Codice, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

5. REFERENTE DELL'ESECUZIONE

- 5.1.** Entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del Contratto, l'Appaltatore comunicherà alla Fondazione, per iscritto, il nominativo del responsabile dell'esecuzione ("**Referente**") per la gestione complessiva dell'appalto che sarà l'interlocutore della Fondazione. La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di individuare una figura di ausilio al Referente, che sarà incaricata di gestire ed organizzare in loco e all'occorrenza le attività di pulizia, l'approvvigionamento dei materiali di consumo e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio; tale ulteriore figura sarà nominata dall'Appaltatore e dovrà essere anch'essa sottoposta alla valutazione di gradimento della Fondazione.
- 5.2.** Il Referente dovrà essere reperibile durante le fasce orarie di espletamento del Servizio, attraverso la rete di telefonia mobile e a mezzo e-mail; nello specifico il Referente è incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al Servizio e risponde direttamente di eventuali problemi che dovessero sorgere nell'espletamento del Servizio e nell'esecuzione dell'appalto.

- 5.3. Il Referente, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del contratto, proporrà al Direttore dell'Esecuzione il calendario dettagliato delle attività da svolgersi nel corso dell'affidamento, nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato e nei relativi allegati.
- 5.4. La Fondazione si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del Servizio. Tutte le comunicazioni formali tra Appaltatore e Fondazione saranno poste in essere per mezzo del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dalla Fondazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

6. DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI

- 6.1. La superficie complessiva dei locali oggetto del contratto di appalto è pari a circa 12.000 mq.
- 6.2. L'Appaltatore dovrà provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a verificare tutte le circostanze generali e particolari, ivi comprese le superfici, che possono influire sulla determinazione del prezzo di offerta e non potrà addurre, per tutta la durata del Contratto, eventuali discordanze in merito alla consistenza degli immobili e superfici per giustificare l'inosservanza degli obblighi contrattuali e/o la pretesa di maggiori compensi, indennità e oneri.
- 6.3. Tutte le parti degli edifici saranno consegnate all'Appaltatore nello stato in cui si trovano. Nessuna riserva potrà essere sollevata all'atto della consegna circa lo stato dei locali.
- 6.4. L'Appaltatore è tenuto, prima di presentare l'offerta e a pena di ammissibilità della stessa, a effettuare un sopralluogo con relativa stesura del verbale di ricognizione dei locali, sottoscritto dal responsabile tecnico o dal direttore tecnico o dal titolare o dal legale rappresentante dell'Appaltatore stesso.
- 6.5. Le finestre e le vetrate (di vario tipo e altezza e con differenti sistemi di apertura) devono essere attentamente valutate dall'Appaltatore prima della formulazione dell'offerta e nessuna riserva potrà essere sollevata successivamente a riguardo.

7. ONERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 7.1. Il Servizio, stimato in circa 1970 ore al mese, dovrà essere svolto con le modalità e secondo le fasce orarie precisate nella tabella di cui all'All. A "Elenco dettagliato prestazioni", parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
- 7.2. All'interno degli spazi museali, per ragioni strutturali, di conservazione della pavimentazione, degli arredi e dei reperti archeologici non è sempre possibile l'impiego di attrezzature meccaniche e, quindi, in tal caso, la pulizia deve essere eseguita manualmente.
- 7.3. Il Referente dovrà provvedere a monitorare le scorte presenti presso i locali del Museo e a segnalare tempestivamente all'Appaltatore stesso i necessari approvvigionamenti periodici.
- 7.4. La Fondazione precisa che, in caso di aperture prolungate oltre le 18.30 e fino alle 24.00, indicate nel calendario ivi allegato (All. B, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato), si rendono necessari due passaggi supplementari di tutti i bagni presenti nel Museo. Tali passaggi sono da considerarsi pienamente remunerati nel corrispettivo dell'appalto.
- 7.5. Il Servizio dovrà essere eseguito puntualmente, a regola d'arte e con la massima cura in modo che tutti i locali siano sempre in perfetto stato di decoro e pulizia. Lo svolgimento del Servizio non dovrà in ogni caso intralciare il regolare funzionamento degli uffici e dovrà consentire lo svolgimento delle visite del Museo da parte del pubblico e delle altre manifestazioni da organizzarsi.

- 7.6. La Fondazione precisa che il Servizio sarà effettuato in ambienti storici adibiti ad uso museale, tutelati per il loro interesse storico artistico particolarmente importante ai sensi del d.lgs n. 42/2004 e destinati al pubblico godimento. La formulazione dell'offerta dovrà, pertanto, tenere conto di tale circostanza.
- 7.7. Anche in considerazione della funzione culturale e turistica del Museo, il servizio deve essere svolto con continuità per tutta la durata del Contratto. In caso di interruzione, sospensione e/o abbandono, anche parziale, del servizio, la Fondazione, salva ogni altra conseguenza, potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni di sua competenza, con spese a carico di quest'ultimo. Tali spese saranno detratte dai pagamenti dovuti all'Appaltatore.
- 7.8. La Fondazione, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, si riserva il diritto di controllare il rispetto della frequenza delle prestazioni dedotte in contratto tramite apposito registro, da compilarsi giornalmente dall'Appaltatore, e apposite verifiche e/o ispezioni, anche senza preavviso.
- 7.9. Le aperture festive e prolungate programmate, come da calendario allegato al presente Capitolato (cfr. All. B), sono da considerarsi pienamente remunerate nel corrispettivo dell'appalto.
- 7.10. In caso di espressa richiesta da parte della Fondazione, in caso di eventi particolari non contemplati nella programmazione annuale di cui al calendario sopra riportato, l'Appaltatore sarà tenuto ad assoggettarsi fino al limite massimo del 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto alle stesse condizioni, patti e prezzi in esso previsti.
- 7.11. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a svolgere il Servizio richiesto prima e dopo l'evento inaugurale relativo alle mostre temporanee: tale Servizio è da considerarsi pienamente remunerato nel corrispettivo dell'appalto, dalla parte variabile di canone mensile che sarà corrisposta per il periodo di tutta la durata della mostra temporanea.

8. OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

- 8.1. Il personale addetto al Servizio ha il **dovere** di:
- assumere durante il Servizio un contegno improntato alla massima correttezza, riservatezza e irreprensibilità, avendo cura, in particolare, di non arrecare molestia al pubblico, a dipendenti della Fondazione e/o terzi e di non ostacolare l'attività della stessa Fondazione;
 - osservare tutte le disposizioni impartite dalla Fondazione in tema di orari, accesso (in particolare alle aree riservate e/o protette), permanenza e uscita dagli immobili della Fondazione presso i quali verrà eseguito il Servizio;
 - attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria ai sensi del T.U.S.L.;
 - di consegnare immediatamente alla Fondazione tutti gli oggetti smarriti e rinvenuti nell'ambito della struttura;
 - tenere la divisa in buono stato di conservazione, di ordine e di pulizia.
- 8.2. Il personale addetto al Servizio ha il **divieto** di:
- danneggiare pavimenti, gli infissi, i rivestimenti delle pareti, le tinte, i mobili, le apparecchiature, gli arredi in genere e, comunque, tutto ciò che concorre a formare, nella globalità, gli ambienti da pulire e sanificare;
 - sollevare, verso la Fondazione, contestazioni circa i tempi, le modalità o altro afferente al Servizio, se non per il tramite del Referente;
 - manomettere apparecchiature, attrezzature e oggetti di qualsiasi genere, di proprietà della Fondazione o in dotazione della stessa;
 - utilizzare per scopo personale fotocopiatrici, telefoni, calcolatrici, computer e qualsiasi altra apparecchiatura, nonché carta e cancelleria;
 - utilizzare telefoni cellulari o altri apparecchi personali. L'uso è consentito, alla presenza dei dipendenti della Fondazione, per le necessità di servizio e inerenti alla sicurezza dei locali e delle persone.
- 8.3. La Fondazione ha il diritto di chiedere l'allontanamento del personale che non tenga un comportamento corretto e riguardoso nell'espletamento del Servizio. La Fondazione ha, altresì, il diritto di chiedere la

sostituzione delle persone non gradite, per inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. La sostituzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento scritto della comunicazione a mezzo fax; in caso di inadempimento si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 20.

9. ONERI DELL'APPALTATORE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

- 9.1. L'Appaltatore esegue il Servizio in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Disciplinare, nel Contratto, nella propria offerta tecnica ed economica, nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, con un livello qualitativo e professionale adeguato all'importanza dei beni e delle opere conservate nel Museo.
- 9.2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Direttore dell'Esecuzione ed al RUP i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori addetti al Servizio, con le rispettive qualifiche e il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve garantire; uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di ogni successiva variazione.
- 9.3. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare e corretto espletamento delle prestazioni dedotte in Contratto, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica. Il Servizio dovrà essere garantito indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, dalla maternità, dagli infortuni o altro. L'organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell'Appaltatore nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore dell'Esecuzione e dal RUP.
- 9.4. L'Appaltatore dovrà garantire, salvo diversa richiesta, la continuità degli operatori impiegati nel complessivo periodo di durata del rapporto contrattuale; lo stesso dovrà garantire la sostituzione, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione o del RUP, del personale negligente o inadeguato all'assolvimento del ruolo professionale assegnato con personale in possesso degli stessi requisiti.
- 9.5. L'Appaltatore, a sua cura e spese, è tenuto a dotare tutto il personale di divisa decorosa e adeguata al Servizio da svolgere che deve, in ogni caso, sottoporre all'approvazione preventiva del Direttore.
- 9.6. L'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà fornire, ai sensi dell'art. 26 T.U.S.L., un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore contenente una fotografia formato tessera e le generalità del lavoratore, oltre che l'indicazione del datore di lavoro.
- 9.7. L'Appaltatore è tenuto a impartire al personale addetto al Servizio tutte le informazioni necessarie per il suo corretto svolgimento e sarà ritenuto responsabile di ogni disfunzione e di ogni carenza o inadeguatezza tecnico-amministrativa e organizzativa-funzionale del Servizio e tenuto a rispondervi direttamente mediante applicazione delle penali previste al successivo articolo 18.
- 9.8. Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*". La Fondazione procederà alle verifiche di cui al medesimo Decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore deve adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto Decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

10. LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE

- 10.1. La Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore i locali destinati a spogliatoio e a deposito di materiali e attrezzature, riservandosi, tramite il Direttore dell'Esecuzione e/o un suo incaricato, la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali stessi, delle attrezzature e dei materiali custoditi.
- 10.2. L'Appaltatore è comunque responsabile dei locali assegnati.
- 10.3. I locali potranno essere utilizzati dal personale dell'Appaltatore esclusivamente per le attività inerenti all'esecuzione del servizio o autorizzate dalla Fondazione.

11. MACCHINARI ATTREZZATURE, PRODOTTI

- 11.1.** L'Appaltatore, nell'espletamento del Servizio, dovrà impiegare macchine, attrezzature e prodotti in propria disponibilità.
- 11.2.** La Fondazione richiede che tutte le macchine e le attrezzature impiegate:
- a) possiedano caratteristiche tecniche perfettamente compatibili con l'uso dei locali;
 - b) non siano numerose ai sensi del T.U.S.L;
 - c) siano conformi alla normativa applicabile, tecnicamente efficienti atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni nel rispetto del T.U.S.L;
 - d) siano contraddistinti mediante targhette recanti la denominazione dell'Appaltatore.
- 11.3.** Tutte le macchine devono essere, altresì, conformi a quanto previsto dal d.lgs n. 17/2010 di recepimento della Direttiva 2006/42/CE.
- 11.4.** Tutto il materiale da impiegare nelle operazioni di pulizia deve essere custodito in appositi armadietti forniti dall'Appaltatore e collocati nei locali messi a disposizione della Fondazione. I prodotti pericolosi, per ovvie ragioni di sicurezza, devono essere forniti e custoditi in modeste quantità: è fatto assoluto divieto di lasciare incustoditi prodotti infiammabili.
- 11.5.** L'Appaltatore deve sottoporre al Direttore dell'Esecuzione e/o ad un suo incaricato l'approvazione della campionatura dei materiali e dei prodotti da impiegare, nonché delle relative schede tecniche di sicurezza, recanti necessariamente le seguenti indicazioni: denominazione, caratteristiche generali, posizione e proprietà chimico-fisiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche ed ecologiche, modalità d'impiego, incompatibilità, chiara identificazione dei pericoli, misure in caso di fuoriuscita accidentale, misure di primo soccorso, misure antincendio, controllo dell'esposizione/protezione individuale, manipolazione e stoccaggio, trasporto, smaltimento, normativa di riferimento.
- 11.6.** Il Direttore dell'Esecuzione può rifiutare l'utilizzazione di macchinari e attrezzature o l'adozione di prodotti per inidoneità all'uso ovvero per accertati motivi di pericolosità per le persone o rischi di danneggiamento per le cose, proponendone la sostituzione con altri ritenuti più opportuni. La mancata sostituzione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, si configura come grave inadempimento contrattuale rilevante ai fini della domanda di risoluzione del contratto di cui all'articolo 3.
- 11.7.** In alternativa alla risoluzione del contratto, la Fondazione può acquistare direttamente i prodotti proposti, con spese a carico dell'Appaltatore, applicando altresì le penali fissate dal successivo articolo 19.
- 11.8.** Il Direttore dell'Esecuzione e/o il suo incaricato possono effettuare controlli a campione su tutti i prodotti utilizzati. In caso di riscontrata difformità rispetto alle campionature e schede tecniche approvate, si applicano le conseguenze di cui al comma precedente.
- 11.9.** L'impresa dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dei rifiuti e al loro trasporto nel locale destinato a deposito.
- 11.10.** Sono a carico della Fondazione la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.

12. TUTELE DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE.CLAUSOLA SOCIALE.

- 12.1.** L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel Servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore

anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- 12.2.** Tutto il personale deve essere regolarmente iscritto a libro matricola con un inquadramento di operaio addetto ai servizi di pulizia.
- 12.3.** L'Appaltatore subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, che, in relazione ai servizi da svolgere così come descritti nel presente Capitolato di gara, è necessario impiegare, secondo l'organizzazione prescelta dallo stesso Appaltatore, per una corretta e regolare esecuzione del Servizio, come previsto dall'art. 50 del Codice, anche al fine di promuovere la stabilità occupazionale e tutelare in modo concreto i livelli complessivi occupazionali.
- 12.4.** Nell'All. C al presente Capitolato è riportata l'indicazione del personale impiegato nel servizio dall'appaltatore uscente attualmente contrattualizzato con il CCNL Servizi pulizia industriale - Multiservizi.
- 12.5.** La Fondazione monitorerà durante l'esecuzione del Contratto il rispetto da parte dell'Appaltatore delle modalità di assorbimento del personale e di applicazione della clausola sociale. La sua attuazione rappresenta un obbligo contrattuale e la violazione del medesimo è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato
- 12.6.** L'Appaltatore trasmetterà alla Fondazione, prima dell'inizio dell'esecuzione, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali.
- 12.7.** L'Appaltatore ha l'obbligo, sotto la propria personale responsabilità, di iscrivere tutto il personale, compreso quello giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e comunicare alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione del Contratto o dalla eventuale consegna anticipata del Servizio nelle more della stipulazione, e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Direttore dell'Esecuzione e/o da suo incaricato, i nominativi del personale addetto al Servizio e presso quali uffici provinciali INAIL e INPS ha provveduto ad assicurarli, citando il numero di posizione assicurativa.
- 12.8.** L'Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti, pongono a suo carico.
- 12.9.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Fondazione pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 % (cinque) delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Fondazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 12.10.** La Fondazione precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni presso le quali gli operatori economici possono ottenere informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, ambiente e fisco, sono:
- INPS sede di Torino;
 - INAIL sede di Torino;
 - ASL sede di Torino;
 - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Torino;
 - ARPA sede di Torino;
 - AGENZIA DELLE ENTRATE sede di Torino.
- 12.11.** Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con la Fondazione. La Fondazione non ha, pertanto,

alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese, cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse al personale dell'Appaltatore o per attività inerenti al Servizio da esso svolto.

- 12.12.** La Fondazione ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI, già all. d) al Disciplinare di gara) determinando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del T.U.S.L., art. 26, commi 3, 5 e 6. A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'Appaltatore sarà tenuto, previa ricognizione dei luoghi, a produrre le procedure di sicurezza ai sensi del medesimo art. 26 citato, comma 2, in base alle quali la Fondazione aggiornerà il DUVRI che costituirà parte integrante del Contratto. Il DUVRI potrà essere oggetto di ulteriori aggiornamenti e variazioni nel corso di esecuzione del Servizio.

13. TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 13.1.** L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del T.U.S.L. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
- 13.2.** L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale dovrà quindi essere munito di dotazione atta alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile al settore merceologico di competenza. In particolare, il personale deve essere dotato di camice con distintivo recante la denominazione del datore di lavoro, di scarpe idonee, di mascherina usa e getta, di guanti in gomma, di casco antinfortunistico, di cintura di sicurezza e, comunque, di tutto quanto necessario a garantire l'espletamento del Servizio nel rispetto delle disposizioni del T.U.S.L. Qualora l'Appaltatore non vi provveda direttamente, detta dotazione di lavoro sarà acquistata dalla Fondazione, con spesa a carico dell'Appaltatore stesso.
- 13.3.** I lavoratori impiegati nell'esecuzione del Servizio dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, oltre a quelli relativi ai programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria ai sensi del T.U.S.L. In particolare, l'Appaltatore si impegna a informare il personale in modo capillare sulle conseguenze dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività. In ogni caso dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge.
- 13.4.** La Fondazione ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) determinando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del T.U.S.L., art. 26, commi 3, 5 e 6. A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'Appaltatore sarà tenuto, previa ricognizione dei luoghi, a produrre le procedure di sicurezza ai sensi del medesimo art. 26 citato, comma 2, in base alle quali la Fondazione aggiornerà il DUVRI che costituirà parte integrante del Contratto di appalto. Il DUVRI potrà essere oggetto di ulteriori aggiornamenti e variazioni nel corso di esecuzione del Servizio.
- 13.5.** Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione e di ogni indennizzo. La Fondazione rimane estranea ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore ed il personale per l'esecuzione del Servizio.

14. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

- 14.1.** I pagamenti all'Appaltatore avverranno mediante acconti mensili costanti posticipati oltre IVA, comprensivi degli oneri previsti per la sicurezza.
- 14.2.** Il Direttore dell'Esecuzione, al termine di ciascun mese di Servizio espletato dall'Appaltatore, provvederà, entro i successivi 10 (dieci) giorni calendariali, ad attestare la regolare esecuzione del Servizio effettuato in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale attestazione andrà, entro il predetto termine, confermata dal Responsabile del Procedimento. Il termine di attestazione di regolare esecuzione resta, comunque, sospeso in caso di contestazione delle prestazioni dedotte in contratto.

- 14.3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (giorni) dietro ricevimento di regolare fattura con indicazione CIG e previa acquisizione del DURC di data non anteriore a 3 (tre) mesi attestante la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi dovuti dall'Appaltatore in rapporto al settore merceologico di competenza.
- 14.4. La fattura dovrà riportare il CIG e gli estremi del conto corrente dedicato. L'Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla legge n.136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 14.5. Per la fatturazione elettronica il codice destinatario è USAL8PV. L'Appaltatore invierà, inoltre, alla Fondazione copia di cortesia della fattura via e-mail all'indirizzo acquisti@museoegizio.it
- 14.6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 48 del Codice, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno viste e trasmesse dalla capogruppo alla Fondazione alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario a favore di ciascun membro raggruppato. È espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore del capogruppo.
- 14.7. In caso di subappalto, la Fondazione non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore che sarà, quindi, effettuato dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà, tuttavia trasmettere, alla Fondazione, entro n. 20 giorni dalla data di ciascun pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate. La Fondazione sarà tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le sole prestazioni dallo stesso svolte nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.
- 14.8. Non è configurabile l'inadempimento né la mora della Fondazione, qualora questa non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.
- 14.9. È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del Servizio; tali cessioni o procure non saranno accettate e né potranno in nessun caso essere opposte alla Fondazione.

15. REVISIONE DEI PREZZI

- 15.1. L'Appaltatore potrà richiedere la revisione dei prezzi solo decorso il primo anno dall'avvio del servizio: a tal fine dovrà inviare specifica istanza al DEC con evidenza dei presupposti per la revisione.
- 15.2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento rispetto al prezzo originario.
- 15.3. La revisione potrà essere concessa in percentuale non superiore al 75% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) rilevata dall'Istat rispetto ai 12 mesi precedenti. La richiesta di revisione potrà essere avanzata una sola volta per ciascuna annualità.
- 15.4. Qualora, per eventi straordinari e imprevedibili, la variazione dei prezzi di cui sopra risultasse superiore al 10% rispetto all'importo contrattuale, la Fondazione e l'Appaltatore potranno rinegoziare secondo buona fede le condizioni contrattuali nell'ottica e nei limiti della conservazione dell'originario equilibrio sinallagmatico.

16. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI E ONERI ASSICURATIVI

- 16.1.** La Fondazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Fondazione.
- 16.2.** L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal suo personale o da quello dei subappaltatori impiegati nel Servizio e/o in connessione e/o conseguenza con l'esecuzione del Servizio medesimo.
- 16.3.** L'Appaltatore dovrà, prima dell'avvio del Servizio, stipulare con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di tutti i danni alla Fondazione e a terzi, inclusi i dipendenti della Fondazione, comunque connessi alla prestazione del Servizio (tale polizza dovrà coprire tutti i rischi comunque connessi alla gestione e allo svolgimento del Servizio, compreso, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, le coperture e in relativi massimali minimi come segue :
- RCT (Responsabilità Civile Terzi) non inferiore a € 10.000.000.
- La polizza di RCT dovrà a titolo esemplificativo e non limitativo prevedere le seguenti estensioni / sotto limiti (LMI):
- RCT danni da Incendio LMI € 2.000.000
 - RCT per agevolazione danni da furto LMI € 250.000
 - RCT estensione ai danni subiti dai subappaltatori € 1.000.000
 - RCT estensione ai danni procurati dai subappaltatori
 - RCT estensione dei danni procurati da non dipendenti
 - RCT estensione dei danni subiti da non dipendenti € 1.000.000
 - RCT danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori LMI € 1.000.000
 - RCT danni alle cose oggetto di esecuzione dei lavori LMI € 1.000.000 (difficile) ma potrebbe essere la più probabile ad essere coinvolta in un danno
 - RCT personale dei dipendenti € 1.000.000
 - RCT Danni a mezzi sotto carico e scarico LMI € 500.000
 - RCT danni da Interruzione o sospensione di attività LMI € 2.000.000
 - RCT personale preposto alla 81/08 LMI € 1.000.000
 - RCT committenza / affidamento veicoli LMI € 1.000.000
 - RCT inquinamento Accidentale LMI € 1.000.000
 - RCT postuma attività di pulizia e sanificazione ambientale 120 gg € 2.000.000
 - RCO malattie professionali
 - RCO danno biologico e differenziale
 - RCO buona fede INAIL
- 16.4.** L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione alla presenza del Referente. A tale scopo la Fondazione comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e, nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare, si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
- Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni rilevati, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del Contratto e la rifusione degli stessi, la Fondazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
- I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati a mezzo PEC alla Fondazione entro n. 5 giorni dall'inizio del loro avverarsi, pena la decadenza dal diritto di farli valere.
- Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione del Servizio non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/o consequenziale derivante al Museo.
- 16.5.** Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente approvata dalla Fondazione e il Concessionario dovrà prima dell'avvio dei Servizi consegnarle alla Fondazione copia sottoscritta.

- 16.6.** I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono in ogni caso posti a carico dell'Appaltatore.
- 16.7.** La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata del Contratto, dalla data di effettiva consegna del Servizio fino alla data di verifica di conformità di regolare esecuzione del Servizio; l'Appaltatore dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
- 16.8.** L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
- 16.9.** Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, sarà necessaria la produzione di copia autentica ai sensi di legge della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto di appalto comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.
- 16.10.** L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto alla Fondazione qualsiasi variazione al testo di polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione di cui al precedente comma costituirà per la Fondazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a fornire a ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

17. GARANZIA DEFINITIVA

- 17.1.** L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto a depositare, al momento della stipula, una garanzia di importo pari a quanto previsto nell'art. 103 del Codice nella forma della cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 d.lgs. 385/93, conforme allo schema tipo approvato dal Ministro dello sviluppo economico con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193. La garanzia deve prevedere espressamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - c) l'indicazione dell'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione.
- 17.2.** La garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e, in caso di riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 1, del Codice.
- 17.3.** La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
- 17.4.** In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

18. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 18.1.** È vietata la cessione del contratto, anche parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Fondazione, pena l'immediata risoluzione del Contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Fondazione.
- 18.2.** In relazione al subappalto si applica la disciplina prevista all'art. 105 del Codice come modificata dall'art. 49 del recente D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21.

- 18.3.** L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che l'Appaltatore abbia dichiarato in gara le parti di Servizio che intende subappaltare;
 - che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, con l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Tale contratto deve essere presentato in copia autentica presso la Fondazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Fondazione, l'Appaltatore presenti, altresì, apposita dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso, da parte del subappaltatore, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto;
 - che non sussistano in capo al subappaltatore motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
- 18.4.** L'Appaltatore che si avvale del subappalto deve, altresì, presentare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- 18.5.** L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Fondazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi.
- 18.6.** Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, o di importo inferiore a € 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Fondazione sono ridotti della metà.
- 18.7.** Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 18.8.** La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista ai punti precedenti costituisce grave inadempimento del contratto e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.
- 18.9.** Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.
- 18.10.** È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Fondazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- 18.11.** Per poter svolgere una prestazione di subappalto occorre presentare alla Fondazione la seguente documentazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- richiesta all'autorizzazione al subappalto con indicata la denominazione/ragione sociale dell'impresa subappaltatrice, la tipologia e categoria di riferimento delle prestazioni e l'importo dell'affidamento;
 - copia del contratto di subappalto:
 - deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e dal subappaltatore. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo, analogamente in caso di consorzio è quest'ultimo, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell'appalto, a sottoscrivere in qualità di appaltatore il contratto di subappalto;
 - deve riportare l'indicazione del CIG e del CUP (ove previsto) dell'appalto principale;
 - deve contenere una clausola, a pena di nullità del medesimo contratto, con cui le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i.; in particolare, l'Appaltatore e il subappaltatore: (i) devono prevedere l'obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari collegati all'esecuzione del contratto di subappalto, con esclusione di quelli per i quali non sussiste tale obbligo ai sensi della legge n. 136/10; (ii) devono impegnarsi a dare immediata comunicazione a S.I.TO S.p.A. e alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/10; (iii) devono obbligarsi a riportare il CIG e il CUP (ove previsto) in ciascun pagamento relativo all'esecuzione dell'appalto;

- deve individuare chiaramente le prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione, se necessario, della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto principale;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dall'art. 49 della L. n. 108/21: (i) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve impegnarsi a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l'applicazione dei medesimi C.C.N.L.; (ii) l'Appaltatore deve impegnarsi a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; (iii) l'Appaltatore deve prendere atto di essere solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- deve contenere una clausola nella quale l'Appaltatore prende atto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, della propria responsabilità nei confronti della Fondazione per quanto eseguito dal subappaltatore;
- deve contenere una clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Fondazione;
- **documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni da subappaltare:**
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore, anche per estratto (in copia dichiarata conforme), oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale sia riportato il contenuto del suddetto certificato;
 - certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;
- ad integrazione del D.U.R.C. che verrà generato dalla Fondazione, documentazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice: dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (resa eventualmente con il D.G.U.E.) con cui:
 - il legale rappresentante del subappaltatore dichiara l'assenza in capo all'impresa delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 4 e 5, del Codice;
 - i soggetti apicali di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dichiarano personalmente oppure il legale rappresentante dell'impresa dichiara - per quanto di sua conoscenza - in relazione ai medesimi soggetti apicali, che non sussistono le cause di esclusione previste all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice;
 - dichiarazione in merito all'eventuale iscrizione in white list di cui indica i relativi estremi;
- dichiarazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. da rendersi a cura dell'Appaltatore e del subappaltatore con riferimento ai relativi rapporti. Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito da imprese riunite o consorziate la suddetta dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;
- copia del documento d'identità in corso di validità dei soggetti dichiaranti;
- dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore;
- dichiarazione del subappaltatore relativa al conto corrente, anche più di uno, dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, all'esecuzione del subappalto e delle generalità e C.F. delle persone delegate ad operare sullo stesso.

19. PENALI

19.1. Ad eccezione dei casi in cui l'inadempimento sia tale da comportare la risoluzione del Contratto, la Fondazione, fatto salvo ogni eventuale maggior danno subito a causa dell'inadempimento, applicherà all'Appaltatore le seguenti penali:

- a) mancata attivazione del Servizio: € 3.000,00 per ogni giorno di disservizio;
- b) servizio incompleto o parziale ovvero personale in numero insufficiente o inadeguato: € 1.500,00 per ogni violazione;

- c) mancata sostituzione di un operatore: € 500,00 per ogni addetto per cui è mancata la sostituzione;
- d) reclami circostanziati presentati dal pubblico alla Fondazione per comportamenti inadeguati e insoddisfacenti del personale ovvero sgarbati: € 500,00 per ogni reclamo;
- e) personale senza divisa e/o senza tesserino di riconoscimento: € 500,00 per ogni componente del personale per cui si riscontra la violazione;
- f) mancata comunicazione dei nominativi del personale adibito al Servizio rispetto alle scadenze contrattuali: € 150,00 per ogni giorno di ritardo;

Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Direttore dell'Esecuzione e comunicate al R.U.P.

Tali infrazioni saranno quindi segnalate per iscritto, a mezzo PEC, all'Appaltatore, il quale dovrà, entro e non oltre 5 giorni naturali, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate le osservazioni pervenute o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la Fondazione applicherà la penale come sopra determinata.

- 19.2. L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto della Fondazione di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno o onere sostenuto.
- 19.3. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 19.1., qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dalla Fondazione, quest'ultima, senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.
- 19.4. L'ammontare delle penali e dell'esecuzione in danno sarà trattenuto dalla Fondazione sui pagamenti.
- 19.5. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la Fondazione avrà diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere comunque ricostituito nella sua integrità entro 15 giorni decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.
- 19.6. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del Contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato, il R.U.P. promuoverà le procedure di risoluzione del Contratto medesimo.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 20.1. L'Appaltatore assume sin d'ora tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della legge n. 217/2010 e, in particolare:
 - dovrà utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge - alle commesse pubbliche: tutti i movimenti finanziari relativi ai Lavori dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati, che l'Appaltatore dovrà comunicare Alla Fondazione entro n. 7 giorni dalla loro apertura o dalla loro destinazione al lavoro, e - salvo quanto previsto al comma 3, della medesima legge - dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (c.d. obbligo di tracciabilità). Il bonifico bancario o postale dovrà, inoltre, riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere;
 - dovrà comunicare formalmente alla Fondazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti;
 - dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al Servizio una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore si

obbliga a consentire alla Fondazione di verificare che tali contratti “a valle” contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

- 20.2. Il Contratto sarà sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui, per inadempimento dell'Appaltatore, le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste italiane S.p.a.
- 20.3. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Fondazione e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 20.4. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi al Servizio, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.
- 20.5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Fondazione.


21. CONTROVERSIE

- 21.1. Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o applicazione del presente Capitolato e/o dei relativi allegati e/o delle documentazione di gara tutta è devoluta in via esclusiva al Foro di Torino, restando espressamente esclusa ogni competenza arbitrale.

22. DISPOSIZIONI FINALI

- 22.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e relativi provvedimenti attuativi, nonché le disposizioni di cui al Codice civile.
- 22.2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato.
- 22.3. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo ed eventualmente di registro, nonché la copia del contratto.
- 22.4. Le spese di pubblicazione del bando di gara sostenute dalla Fondazione saranno rimborsate dall'Appaltatore entro n. 60 giorni dall'aggiudicazione.

Il Responsabile del Procedimento



Allegati:

- A) Elenco dettagliato prestazioni;
- B) Calendario aperture;
- C) personale impiegato nel servizio dall'appaltatore uscente attualmente contrattualizzato con il CCNL Multiservizi;
- D) DUVRI .